



Senato della Repubblica

5ª Commissione Bilancio

Osservazioni Confapi sul disegno di legge A.S. 1766

*Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Roma, 25 marzo 2020

Confapi ringrazia il Presidente della 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, Onorevole Daniele Pesco, per l'invito ad esprimere le valutazioni di Confapi sul disegno di legge A.S. 1766 "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Premessa

Oggi più che mai dobbiamo essere un Paese unito essendo la salute di tutti un bene primario. Allo stesso tempo dobbiamo pensare e agire per il presente e il futuro delle nostre aziende e dell'intero sistema economico e produttivo del Paese. Per questa ragione, nelle fitte interlocuzioni istituzionali che la nostra Confederazione ha avuto con il Governo e le altre Parti sociali anche nelle ultime ore, in nome della responsabilità e dell'unità di intenti nella lotta al Coronavirus, abbiamo condiviso la necessità di una serie di misure come quelle contenute nel decreto in esame volte a tamponare l'emergenza e supportare imprese e lavoratori in questa prima fase.

Riteniamo altresì necessario contemporaneamente a queste e alle misure successive - ivi compresa quella di chiudere tutte le attività non strategiche- adottarne altre di vitale importanza per la tenuta del sistema produttivo affrontando con urgenza e coraggio i temi del fisco e del credito.

Occorre ipotizzare da subito una lunga dilazione degli oneri fiscali per tutti. Riteniamo fondamentale sospendere anzitutto il pagamento dei contributi dell'anno 2020 sino al 01/2021. Si potrebbe ipotizzare che, a decorrere da tale termine, l'azienda otterrebbe *ipso facto* una rateazione in 60 mesi di quanto dovuto, senza accessori, sanzioni ed interessi, oppure, in alternativa la deduzione da quanto dovuto per imposte o, quantomeno, in compensazione con le imposte dovute sul 2019.

E' necessario altresì promuovere la non applicazione delle regole contabili lfrs9 e l'apertura immediata di un tavolo di confronto con Abi per richiamare gli istituti di credito alla loro responsabilità sociale e per garantire liquidità alle aziende che altrimenti rischiano la chiusura.

Queste solo alcune delle proposte che abbiamo elaborato per poter garantire, superata si spera quanto prima l'emergenza, una rapida ed efficace ripartenza.

Speriamo quindi in ulteriori confronti con il Governo e le forze politiche per arrivare a rapide e coraggiose decisioni.

Osservazioni sul decreto

Con riferimento al provvedimento in esame, riportiamo di seguito alcune osservazioni sui singoli articoli, precisando, che nel documento allegato alla presente memoria, sono puntualmente indicate le relative proposte emendative.

Art. 19

1. Riteniamo necessario semplificare il testo con il superamento della fase sindacale (Comunicazione, consultazione e esame congiunto) che sui territori rappresenta una significativa difficoltà. In alternativa, proponiamo di eliminare le parole *“a quello della comunicazione preventiva”*.
2. La proposta è di cancellare i riferimenti a tutte le aliquote aggiuntive tipiche della CIGO per sostenere le imprese e ridurre al minimo i costi della Cassa e, quindi, annullare tutti i contributi addizionali.
3. Vi è una forte richiesta da parte delle imprese che il pagamento sia diretto, vista la carenza di liquidità nascente dalla sospensione (nella maggior parte dei casi totale) dell'attività. Nel testo originale tale possibilità è solo eventuale; chiediamo quindi di precisare che la modalità dovrà invece essere solo quella del pagamento diretto.

Art. 20

1. E' opportuno semplificare il IV comma che nulla toglie e nulla aggiunge alla disapplicazione degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/15.

2. Proponiamo altresì una modifica al III comma sulla stessa linea di quanto suggerito al punto 2 dell'art. 19.

Art. 22

Riteniamo che l'ultima parte del comma 1 sia molto fuorviante perché fa riferimento all'accordo aziendale (escludendolo per i datori con meno di 5 dipendenti) pur senza averne sino a quel momento mai trattato. Sarebbe quindi più corretto spostare il riferimento al VI comma (quando si ritiene non applicabile l'esclusione dell'accordo aziendale come nell'art. 19)

Art. 39

Riteniamo più corretto inserire il riferimento alla norma specifica sull'invalidità.

Art. 42

Riteniamo opportuno aggiungere un terzo nuovo comma che preveda che "in caso di riconoscimento di infortunio derivante da

COVID-19, gli emolumenti e le indennità erogate dall'Inail devono intendersi soddisfatti", precludendo quindi eventuali azioni di danno da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. La richiesta è quindi finalizzata ad evitare l'insorgere di contenziosi nei confronti delle aziende.

Art. 46

Proponiamo una riformulazione del testo al fine di precisare meglio l'ambito di applicazione della sospensione prevista.

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, commi 2, 3 e 4 nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario ~~fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.~~ La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, ~~commi 1 e 2,~~ e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, ~~comma 1,~~ e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ~~e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.~~ Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, ~~secondo periodo,~~ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, ~~secondo periodo,~~ e 33, ~~commi 1 e 2,~~ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro ~~può essere~~ è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla già menzionata prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, ~~commi 1 e 2,~~ e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5, 29, ~~comma 8 e 33, commi 1 e 2,~~ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, ~~in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale~~ non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 21

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica

quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, ~~secondo periodo~~, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. ~~L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.~~

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle già menzionate prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto ~~ad esclusione dei datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.~~ Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa ~~ai sensi dell'art. 1 l. 68/99~~ è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Art. 42 (Disposizioni INAIL)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

3. ~~Gli emolumenti e le indennità erogate dall'INAIL al lavoratore in ragione del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro derivante da Covid-19 saranno integralmente soddisfatti e non potranno essere richieste dal lavoratore ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.~~

~~Resta esclusa, in tali ipotesi, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro~~

Art. 46

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. ~~A decorrere per 60 giorni dall'a data di~~ entrata in vigore del presente decreto, ~~è precluso l'avvio o la prosecuzione~~ delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223. ~~è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti~~ avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. ~~Nel medesimo periodo Sino alla scadenza del suddetto termine,~~ il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 41 legge 28 giugno 2012 n. 92.**